



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE N. 180 / 2017

OGGETTO: DITTA: BOLTON ALIMENTARI SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO A CERMENATE IN VIA LUIGI EINAUDI 18/22. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL P.D. N.59/A/ECO DEL 24/10/2012 E SMI, RILASCIATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI COMO, AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.

Lì, 22/03/2017

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: Bolton Alimentari SpA con sede legale e impianto a Cermenate in via Luigi Einaudi 18/22. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.59/A/ECO del 24/10/2012 e smi, rilasciata dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE F. F. DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Ing. Bruno Tarantola)



IL DIRIGENTE F. F. DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: Bolton Alimentari SpA con sede legale e impianto a Cermenate in via Luigi Einaudi 18/22. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.59/A/ECO del 24/10/2012 e smi, rilasciata dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n. 59/A/ECO del 24 ottobre 2012 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 11102 del 04/10/2007 e s.m.i., ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e i successivi atti di modifica non sostanziale;;

ATTESO che il SUAP del Comune di Lomazzo con nota n.598 del 31/01/2017, in atti provinciali prot.n. 3761 del 01/02/2017, ha trasmesso l'istanza presentata dalla Bolton Alimentari Spa di modifica non sostanziale dell'AIA per l'installazione di una macchina per la grigliatura;

VISTE le integrazioni prodotte dall'Azienda in data 10/03/2016, inoltrate con nota SUAP n. 1707 del 11/03/2017;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- la nuova attività di grigliatura che l'Azienda intende avviare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:
 - non rientra tra le attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "*Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie*" in quanto trattasi di attività produttiva e non di servizi;
 - non rientra tra le attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 2 lettera w) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "*Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini, con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg*" tenuto conto dei dati di capacità produttiva forniti dall'Azienda;



ed è pertanto soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

- la descrizione delle modifiche non sostanziali, le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole alla modifica non sostanziale, ferme restando le prescrizioni riportate nel medesimo allegato tecnico;
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito in Cermenate, Via Einaudi 18/22, gestito da Bolton Alimentari Spa;
2. Di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 59/A/ECO del 24/10/2012 e successive modifiche, che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto;
3. Di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale.

DISPONE

4. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza in ordine alla realizzazione delle opere in progetto nonché in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.
5. La notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e comunali.



DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL DIRIGENTE F. F. DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Ing. Bruno Tarantola)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



Allegato A

Gestore: Bolton Alimentari Spa
Sede Legale e operativa: Cermenate, Via Einaudi 18/22

1. Descrizione della variante non sostanziale

La variante all'autorizzazione in essere riguarda:

1. Installazione di una macchina grigliatrice (M376) sulla linea di produzione del salmone in lattina, tra la sezione di cottura e quella di aggraffatura, con relativo punto di emissione in atmosfera (E59).

2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale.

Si riportano di seguito solo le parti modificate/aggiornate dell'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale.

C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera

Nella tabella C.1 è inserita la seguente riga relativa alla grigliatrice (M376):

Sigla emissione	Tipo emissione	sigla macch.	Reparto	Linea Riempimento/Imballaggio associata	Macchinari utilizzati
E59	Aspirazione grigliatrice salmone	M376	salmone	Linea riempimento salmone PPOL	Grigliatrice

Nella tabella seguente sono riportati i dati tecnici della nuova emissione E59:

Sigla emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Temp. (°C)	Altezza camino (m)	Tipo inquinante	Sistemi di abbattimento *
E59	Aspirazione grigliatrice salmone	5.500	30-50	10	Nebbie oleose di acidi grassi	Sistema multistadio: meccanico, elettrostatico, scrubber a ionizzazione in fase umida e scrubber a neutralizzazione chimica

* Considerato che per questa fase lavorativa non sono previsti limiti alle emissioni, il sistema di abbattimento è ammesso anche qualora non corrisponda ai requisiti impiantistici previsti dalla D.G.R. n. 3552 del 30 maggio 2012 e s.m.i..

E. QUADRO PRESCRITTIVO

E.1 Aria

E.1.1 limiti per le emissioni in atmosfera

Nella tabella sottostante si riporta l'elenco delle emissioni in atmosfera e i relativi limiti in concentrazione, qualora applicabili.



Sigla emissione	Sigla macchina	Provenienza	VALORE LIMITE [mg/Nm ³]	NOTE
E02	M061	Miscelatori preparazione batch Linea E	/	Emissione autorizzata ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
E04	M065	Miscelatori preparazione batch Linea E	/	Emissione autorizzata ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
E05	M001	Aspirazione colmatrice, aggraffatrice, lavatrice	/	Emissione di vapore acqueo non soggetta a autorizzazione.
E06	M373	Aspirazione cappe preparatori e dosatori peperoncino	/	Emissione autorizzata ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
E07	M003	Aspirazione colmatrice, aggraffatrice, lavatrice	/	Emissione di vapore acqueo non soggetta a autorizzazione.
E08	M004	Aspirazione colmatrice, aggraffatrice	/	Emissione di vapore acqueo non soggetta a autorizzazione.
E09	M005	Aspirazione colmatrice, lavatrice	/	Emissione di vapore acqueo non soggetta a autorizzazione.
E13	M010	Aspirazione Colmatrice/Aggraffatrice	/	Emissione di vapore acqueo non soggetta a autorizzazione.
E16	M303	Motopompa antincendio a gasolio da 190kW (impianto di emergenza)	/	Emissione scarsamente rilevante art.272 c.1 lett. bb)
E17	M304	Motopompa antincendio a gasolio da 190 kW (impianto di emergenza)	/	Emissione scarsamente rilevante art.272 c.1 lett. bb)
E18	M301	Centrale frigorifera Sinteco (impianto di emergenza)	/	Emissione autorizzata ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
E21	M302	Centrale frigorifera Samifi2 (impianto di emergenza)	/	Emissione autorizzata ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
E22	M163	Motopompa centrale idrica 1 a gasolio da 50kW (impianto di emergenza)	/	Emissione scarsamente rilevante art.272 c.1 lett. bb)
E23	M300	Centrale frigorifera LDV/Zerbi (impianto di emergenza)	/	Emissione autorizzata ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.



Sigla emissione	Sigla macchina	Provenienza	VALORE LIMITE [mg/Nm ³]	NOTE
E27	M145	Cappa aspirazione banco di lavoro laboratorio CQ	/	Emissione scarsamente rilevante art.272 c.1 lett. jj)
E28	M146	Cappa aspirazione vapore acqua fornelli laboratorio CQ	/	Emissione scarsamente rilevante art.272 c.1 lett. jj)
E29	M147	Cappa aspirazione banco di lavoro laboratorio R & D	/	Emissione scarsamente rilevante art.272 c.1 lett. jj)
E30	M148	Cappa aspirazione vapore acqua fornelli laboratorio R & D	/	Emissione scarsamente rilevante art.272 c.1 lett. jj)
E31	M115	Aspirazione saldatura e taglio al plasma	/	Emissione scarsamente rilevante ex art.272 c.1
E32	M167	Emissione caldaia a metano da 6.048 kw	CO 100 NO_x 200 fino al 31/12/2019 NO_x 120 dal 01/01/2020	Impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria – art. 269
E33	M166	Emissione caldaia a metano da 13.950 kw	CO 100 NO_x 120	Impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria – art. 269
E34	M165	Emissione caldaia a metano da 13.950 kw	CO 100 NO_x 200 fino al 31/12/2019 NO_x 120 dal 01/01/2020	Impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria – art. 269
E35	M168	Emissione caldaia a gasolio da 349 kw (impianto termico civile)	/	Impianto civile non soggetto ad autorizzazione – art. 282 - Titolo II
E36	M169	Fuochi cucina mensa	/	Emissione scarsamente rilevante art.272 c.1 lett. e)
E37	M170	Gruppo elettrogeno a gasolio da 620 kW (impianto di emergenza)	/	Attività in deroga ex art.272 c.2 (AT n.38)
E39	M188	Aspirazione vapore scongelò verdure	/	Emissione di vapore acqueo non soggetta a autorizzazione.
E40	M122	Aspirazione lavatrice	/	Emissione di vapore acqueo non soggetta a autorizzazione.



Sigla emissione	Sigla macchina	Provenienza	VALORE LIMITE [mg/Nm ³]	NOTE
E41	M122	Aspirazione tunnel cottura	/	Emissione autorizzata ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
E43	M122	Aspirazione tunnel cottura	/	Emissione autorizzata ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
E45	M251 M253 M254 M255	Aspirazione lavatrice e colmatrice/aggraffatrice	/	Emissione di vapore acqueo non soggetta a autorizzazione.
E47	M045	Aspirazione ingredienti liquidi	/	Emissione autorizzata ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
E51	M046	Aspirazione impianto per creazione del vuoto	/	Emissione non soggetta ad autorizzazione
E52	M121	Aspirazione impianto per creazione del vuoto	/	Emissione non soggetta ad autorizzazione
E53	--	Diffusa – stoccaggio fanghi impianto di depurazione	/	
E54	M327	Gruppo elettrogeno a gasolio da 650 kW (impianto di emergenza)	/	Attività in deroga ex art.272 c.2 (AT n.38)
E55	M326	Sfiato impianto del vuoto centralizzato	/	Emissione non soggetta ad autorizzazione
E56	M350 M351	Aspirazione soffianti per asciugatura lattine	/	Emissione di vapore acqueo non soggetta a autorizzazione.
E57	M334	Aspirazione tunnel cottura vegetali	/	Emissione di vapore acqueo non soggetta a autorizzazione.
E58	M375	Gruppo elettrogeno a gasolio da 572 kW (impianto di emergenza)	/	Attività in deroga ex art.272 c.2 (AT n.38)
E59	M376	Aspirazione grigliatrice salmone	/	Emissione soggetta ad autorizzazione ordinaria – art. 269

Per gli impianti termici il valore di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

Tabella E1 - Emissioni in atmosfera

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo

1. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.
2. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
3. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni



4. L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
5. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
 - a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
 - b. Portata dell'aeriforme espressa in Nm³/h;
 - c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,15 ° K e 101,323 kPa);
 - d. Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
 - e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.
 - f. Se nell'effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O}{21 - O_m} \times E_m$$

Dove

- E = Concentrazione da confrontare con il limite di legge
- E_m = Concentrazione misurata
- O_m = Tenore di ossigeno misurato
- O = Tenore di ossigeno di riferimento

6. **Per la fase lavorativa di grigliatura non sono previsti limiti alle emissioni, pertanto il punto emissivo E59 è esonerato dai controlli analitici periodici. Per tale emissione dovrà essere eseguita soltanto una analisi di caratterizzazione con le modalità indicate alla successiva prescrizione n.7.**
7. Per la messa in esercizio e a regime degli impianti nuovi od oggetto di modifica, devono essere rispettate le seguenti procedure:
 - 6.1 Il Gestore, almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti nuovi od oggetto di modifica deve darne comunicazione in via telematica e firmata digitalmente al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio).
 - 6.2 Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in **3 mesi** a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato, il Gestore dovrà presentare direttamente alla Provincia una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.La proroga s'intende concessa qualora la Provincia di Como non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
 - 6.3 **Entro 20 giorni** dalla data di messa a regime degli impianti nuovi od oggetto di modifica, il Gestore è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche in campo volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.
 - Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e consenta di cogliere l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;
 - gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, in via telematica e firmati digitalmente, al SUAP



(per il successivo inoltro a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio) ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate;

- Le verifiche successive devono essere eseguite con la frequenza prevista dal Piano di Monitoraggio a partire dalla data di messa a regime degli impianti.

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

1. I focolari di potenzialità pari o superiori a 6 Mw (M165, M166 ed M167) devono essere dotati di analizzatori di CO e O₂ con regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.
2. La ditta, ai sensi del comma 3 della D.G.R. n.3934/2012, dovrà adeguare gli impianti di produzione di energia M165 e M167 a quanto stabilito nell'allegato alla D.G.R. stessa **entro il 31 dicembre 2019**. L'impianto di produzione di energia M166, autorizzato nel 2015, dovrà rispettare fin da subito tutte le prescrizioni pertinenti previste nell'allegato alla D.G.R. n.3934/2012.
3. Per i gruppi elettrogeni di emergenza non sono previsti limiti alle emissioni. Il Gestore dovrà monitorare il funzionamento dei gruppi tenendo a disposizione presso l'impianto la registrazione delle accensioni. In caso di funzionamento superiore alle 150 ore/anno (per singolo gruppo elettrogeno), dovrà inviare all'Autorità competente una relazione contenente le motivazioni del superamento del periodo di attivazione previsto.
4. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (come definite al punto e dell'art. 268 del D.Lgs 152/06) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come "non tecnicamente convogliabile" fornire motivazioni tecniche mediante apposita relazione.
5. Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.
6. Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio.
7. Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli eventuali impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore.
8. Qualora si renda necessaria la sostituzione o l'installazione di un nuovo sistema di abbattimento, lo stesso dovrà essere individuato tra le tipologie impiantistiche di cui alla D.G.R. n. 3552 del 30 maggio 2012 e s.m.i., osservando i requisiti impiantistici minimi in essa previsti.

E.1.4 Prescrizioni generali

1. Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271 comma 13 del D.Lgs 152/06.
2. Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche



specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

3. Qualunque interruzione nell'esercizio degli eventuali impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.
4. L'Azienda dovrà garantire l'assenza di fenomeni di molestie olfattive per tutte le fasi di lavorazione. Nel caso in cui siano rilevate molestie olfattive causate dall'Azienda in fase di esercizio degli impianti, valgono le modalità operative contenute nella DGR n. 3018 del 15.02.2012, che prevede al punto 7.1 dell'allegato A) un monitoraggio preliminare delle molestie da parte del Comune in cui viene lamentato l'inconveniente, fatta salva l'effettuazione, da parte di ARPA, di eventuali controlli con le modalità previste dalle linee guida contenute nella citata DGR, nonché del monitoraggio da effettuarsi secondo l'Allegato 3 della DGR medesima.

E.2 Acqua

E.2.3 Requisiti e modalità per il controllo

Viene inserita la seguente prescrizione:

4. Le operazioni di scarico nella rete fognaria dei reflui provenienti dall'impianto di abbattimento installato sull'emissione E59 dovranno essere annotate su apposito registro, dove dovranno essere chiaramente indicati: data, ora di inizio e di fine dello scarico, tipologie di reflui scaricati (acque di lavaggio o acqua esausta dello scrubber).

G. PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Le planimetrie di riferimento per le emissioni in atmosfera sono le seguenti:

TITOLO	ALLEGATA A	SIGLA	DATA	AGGIORNAMENTO
Emissioni autorizzate	Nota SUAP n. 1707 del 11/03/2017 (Integrazioni a comunicazione modifica non sost.)	LY-CE-EN-00003	27/07/2008	Rev.02 del 22/02/2017
Grigliatrice e relativo sistema di aspirazioni odorigene	Nota SUAP n.598 del 31/01/2017 (Comunicazione modifica non sost.)	/	10/01/2017	/